

Cassazione civile sez. trib., 26/09/2025, n. 26202

RILEVATO CHE:

â?? a seguito di attivit  di verifica fiscale nei confronti di nove associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore della pallamano, ritenute tutte riconducibili a un unico centro di interessi, lâ??Amministrazione finanziaria contestava alla GYMNASIUM HANDBALL JUNIOR CLUB ASD la decadenza dei benefici di cui alla L. n. 398 del 1991 dalla quale derivava la rideterminazione del reddito d impresa, il recupero dell iva e lâ??ulteriore connessa contestazione a Te.Gi. quale obbligato in solido dei conseguenti maggiori tributi interessi e sanzioni accertati a carico della ASD di cui si   detto;

â?? lâ??avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA 2007 di cui al presente giudizio era quindi impugnato di fronte al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso;

â?? appellava lâ??Ufficio;

â?? con la sentenza gravata di fronte a questa Corte la Commissione tributaria regionale ha accolto lâ??impugnazione dell Agenzia delle entrate;

â?? ricorre Te.Gi. nella veste di coobbligato solidale della ridetta ASD con otto motivi di doglianza;

â?? resiste con controricorso lâ??Amministrazione Finanziaria;

CONSIDERATO CHE:

â?? va rilevata la presenza in atti di istanza di cessazione della materia del contendere depositata dal contribuente per sopravvenuto accordo transattivo con lâ??amministrazione finanziaria, alla quale ha fatto seguito nota di deposito dell Agenzia delle Entrate che conferma il contenuto di quanto dedotto nell istanza del contribuente;

â?? pertanto, va dichiarata lâ??estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali;

â?? infine, va dichiarato che non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perch  lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilit  o improcedibilit  dell impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da

ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921)

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *Nel contenzioso tributario, la sopravvenuta stipula di un accordo transattivo tra il contribuente (nella specie, il coobbligato solidale Te.Gi. e l'Amministrazione finanziaria) che risulti dagli atti del giudizio e sia confermata dalle parti tramite deposito di note e istanze, determina la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese processuali.*

Supporto Alla Lettura :

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un'eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia. Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.